Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/2286/12/105/14/2 del 26/03/2012

OGGETTO: Demolizione e radiazione di veicoli iscritti al P.R.A. per definitiva esportazione all'estero.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DELEGATI DELL'A.C.I.
  ROMA
- AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
  Segretariato Generale ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
  CESENA

Viene segnalato che un numero significativo e crescente di veicoli usati, dati in permuta alle concessionarie in occasione dell'acquisto di altri veicoli, viene poi venduto ad acquirenti stranieri, per essere successivamente demoliti all'estero. Per lo più i predetti veicoli sarebbero stati cancellati dal P.R.A., a richiesta dei proprietari, mediante la procedura di radiazione per esportazione di cui all'articolo 103 del Codice della Strada.

Al riguardo appare opportuno chiarire preliminarmente che un veicolo fatto cessare dalla circolazione e cancellato dal P.R.A a norma del citato articolo non può essere considerato, di per se stesso, un rifiuto, e quindi destinato necessariamente allo smaltimento secondo le disposizioni del DLG. 152/2006, in quanto per rifiuto si intende "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*" ([1]). Tuttavia, appare evidente che tale operazione, quando la destinazione reale del veicolo è la demolizione all'estero e non la reimmatricolazione, può effettivamente mascherare un illecito traffico internazionale di rifiuti.

[1] Cfr. art. 183, comma 1, lett. a) T.U. Ambiente di cui al DLG 152/2006.

Si ritiene che il fenomeno, ove renda manifesta la richiamata attività illecita, possa avere rilevanti conseguenze sotto il profilo ambientale e della sicurezza pubblica in quanto, se non tutti, una parte rilevante di tali veicoli potrebbero essere smontati e le componenti rivendute o smaltite al di fuori del circuito dei demolitori ufficiali, sia in ambito nazionale che comunitario ed extracomunitario, in violazione delle stringenti regole amministrative ed ambientali che regolano la materia.

Al riguardo questa Direzione ha interessato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Centrale dei Servizi Delegati dell'A.C.I. e il Ministero dell'Ambiente al fine di individuare misure normative, ovvero amministrative, atte a rendere più trasparenti le operazioni di cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore destinati all'esportazione, prevedendo ad esempio che all'atto della richiesta di radiazione sia indicata e documentata all'ufficio del P.R.A. o allo S.T.A. il destinatario e la destinazione del veicolo (vendita, demolizione, ecc.).

Quale prima misura amministrativa di contrasto del fenomeno, la Direzione Centrale dei Servizi Delegati dell'A.C.I., con l'allegata circolare del 28 febbraio u.sc., DSD/0002562/12 (all.1), diretta a tutti gli uffici periferici dell'A.C.I., ha disposto, che nel caso di radiazione per esportazione, oltre alla consueta documentazione ([2]), dovranno essere acquisite nel fascicolo P.R.A. anche delle dichiarazioni, in autocertificazione, da parte dell'interessato, con cui egli deve fornire informazioni sulla destinazione giuridico-amministrativa del veicolo oggetto di esportazione, ossia paese di destinazione e motivo dell'esportazione.

In attesa che siano adottate misure di natura normativa volte a riconsiderare l'intera materia delle radiazioni dei veicoli per l'esportazione rispetto ad un quadro

[2] Cfr. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012

nazionale ed internazionale sensibilmente mutato, si rende necessario avviare un'accurata attività info-investigativa, sia nell'ambito dei controlli su strada da parte delle pattuglie che presso le concessionarie automobilistiche e gli esercizi di compravendita dei veicoli usati da parte delle squadre di polizia giudiziaria, volta a stabilire le dimensioni e le peculiarità del fenomeno.

Nell'ambito dell'attività di controllo da parte delle pattuglie in servizio di vigilanza stradale dovrà essere compiuta un'accurata verifica sulla documentazione di accompagnamento esibita nella fase di trasferimento dei suddetti veicoli per l'esportazione, anche allo scopo di tracciare, con gli opportuni raccordi informativi con le squadre di polizia giudiziaria, le rotte commerciali e le destinazioni dei veicoli indicati.

In occasione dei controlli amministrativi ai concessionari, invece, si dovrà capire se i veicoli giacenti presso le concessionarie, per i quali gli intestatari hanno sottoscritto la modulistica di radiazione per l'esportazione, siano stati successivamente oggetto di vendita da parte del concessionario/rivenditore senza che ciò sia documentato sotto il profilo commerciale e fiscale, interessando, ove necessario, la Guardia di Finanza per i profili di sua competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè